



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 157

**OGGETTO: PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOC.SAN MICHELE SPA
AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO D'UFFICIO ANNUALITA' 2000 -2003 E
CARTELLE TARSU ANNI 2004-2007. TRANSAZIONE.**

L'anno **duemilanove**, addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **16.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Sindaco - MATTIOLI Carla | NO |
| Assessore - REVIGLIO Arnaldo | SI |
| Assessore - ARCHINA' Giuseppe | SI |
| Assessore - BRACCO Angela | SI |
| Assessore - BRUNATTI Luca | SI |
| Assessore - MARCECA Baldassare | SI |
| Assessore - TAVAN Enrico | NO |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Vice Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOC. SAN MICHELE SPA AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO D'UFFICIO ANNUALITA' 2000 -2003 E CARTELLE TARSU ANNI 2004-2007. TRANSAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco, REVIGLIO Arnaldo,

Premesso:

- che il Comune di Avigliana, in data 5 novembre 2005, notificava a San Michele S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, Via Cernaia n. 14, avviso di accertamento d'ufficio n. 24981/05, relativo alla T.A.R.S.U. per gli anni dal 2000 al 2003, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», posseduta dalla stessa società nel territorio del Comune;
- che, nel suddetto avviso, veniva contestata a San Michele S.p.A. l'omessa denuncia di occupazione, con conseguente mancata iscrizione a ruolo della Tassa Rifiuti per gli anni dal 2000 al 2003, e veniva di conseguenza recuperata la tassa dovuta, oltre alle relative sanzioni ed interessi, per un importo complessivo pari ad € 61.111,59;
- che, in data 2 gennaio 2006, San Michele S.p.A. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Avigliana, chiedendone l'annullamento;
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 25/8/2007, depositata in data 17 aprile 2007, respingeva il ricorso proposto da San Michele S.p.A., compensando le spese di lite tra le parti;
- che San Michele S.p.A. impugnava tale sentenza con ricorso in appello notificato al Comune di Avigliana in data 29 maggio 2008, rubricato al numero di R.G.A. 978/08 e pendente avanti alla Sezione n. 2 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;
- che, nelle more di tale primo giudizio, Uniriscossioni S.p.A., Concessionario per il Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Torino, in data 24 settembre 2005, notificava a San Michele S.p.A. cartella esattoriale n. 110 2005 00514660759000, relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) dovuta al Comune di Avigliana per l'anno 2004, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», per un importo complessivo di € 13.367,46, sulla base di una superficie imponibile quantificata in complessivi 4.236 metri quadrati in Cat. G («*alberghi, pensioni e campeggi*»);
- che, in data 23 novembre 2005, San Michele S.p.A. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino anche avverso tale cartella;
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 24/8/2007, depositata in data 17 aprile 2007, respingeva anche tale ricorso, compensando le spese di lite tra le parti;
- che San Michele S.p.A. impugnava tale sentenza con ricorso in appello notificato al Comune di Avigliana in data 29 maggio 2008, rubricato al numero di R.G.A. 979/08 e pendente avanti alla Sezione n. 2 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;
- che, in data 25 settembre 2006, Riscossione Uno S.p.A., Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Torino, notificava a San Michele S.p.A. cartella esattoriale n. 110 2006 0041990817, relativa alla T.A.R.S.U. dovuta al Comune di Avigliana per l'anno 2005, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», per un importo complessivo di € 16.032,46, sempre sulla base di una superficie imponibile quantificata in complessivi 4.236 metri quadrati in Cat. G;
- che, in data 27 novembre 2006, San Michele S.p.A. proponeva ricorso anche avverso tale cartella di pagamento, rubricato al numero di R.G.R. 3636/06 e pendente avanti alla Sezione n. 8 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

- che, in data 11 dicembre 2007, Equitalia Nomos S.p.A., in qualità di Agente per la riscossione della Provincia di Torino, notificava a San Michele S.p.A. cartella esattoriale n. 110 2007 0057049621, relativa alla T.A.R.S.U. dovuta al Comune di Avigliana per l'anno 2006, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», per un importo complessivo di € 18.267,076, sempre sulla base di una superficie imponibile quantificata in complessivi 4.236 metri quadrati in Cat. G;
- che, in data 8 febbraio 2008, San Michele S.p.A. proponeva ricorso avverso tale cartella di pagamento, rubricato al numero di R.G.R. 513/08 e pendente avanti alla Sezione n. 7 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
- che, in data 11 novembre 2008, Equitalia Nomos S.p.A., in qualità di Agente per la riscossione della Provincia di Torino, notificava a San Michele S.p.A. cartella esattoriale n. 110 2008 0066081318, relativa alla T.A.R.S.U. dovuta al Comune di Avigliana per l'anno 2007, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», per un importo complessivo di € 20.124,76, sempre sulla base di una superficie imponibile quantificata in complessivi 4.236 metri quadrati in Cat. G;
- che, in data 8 gennaio 2009, San Michele S.p.A. proponeva ricorso avverso tale cartella di pagamento, rubricato al numero di R.G.R. 165/09 e pendente avanti alla Sezione n. 18 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 1 in data 11/1/2006, esecutiva, ha manifestato la propria intenzione di resistere nei contenziosi tributari instaurati per gli anni 2000-2004;
- che con determinazione n. 134 in data 10/4/2006, il Responsabile Tributi, ha quindi conferito incarico all'Avv. Fogagnolo M., con studio in Ivrea (To), Vicoletto Cerai n. 3, a rappresentare il Comune di Avigliana avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 3 in data 18/1/2007, esecutiva, ha manifestato la propria intenzione di resistere nel contenzioso tributario instaurato per l'anno 2005;
- che con determinazione n. 528 in data 30/11/2006, il Responsabile Area Economico Finanziaria, ha quindi conferito incarico all'Avv. Fogagnolo M., con studio in Ivrea (To), Vicoletto Cerai n. 3, a rappresentare il Comune di Avigliana avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 51 in data 12/3/2008, esecutiva, ha manifestato la propria intenzione di resistere nel contenzioso tributario instaurato per l'anno 2006;
- che con determinazione n. 119 in data 31/3/2008, il Responsabile Area Economico Finanziaria, ha quindi conferito incarico all'Avv. Fogagnolo M., con studio in Ivrea (To), Vicoletto Cerai n. 3, a rappresentare il Comune di Avigliana avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 in data 10/4/2007, di modifica al Regolamento TARSU, tenuto conto della potenzialità oggettiva di produzione di rifiuti, ha previsto l'inserimento delle attività di campeggio non più alla categoria G) relativa a alberghi, pensioni, locande e pensionati privati, ma alla categoria C) inherente a Associazioni, impianti sportivi, sale spettacolo, cinema, teatri, studi ecc. soggetta ad una tassazione inferiore;
- che con nota del 22/10/2007 acquisita al protocollo comunale in data 25/10/2007, n. 0023435, il legale rappresentante della Soc. SAN MICHELE, tramite il proprio commercialista, ha richiesto un incontro al fine di tentare di comporre la controversia in atto e di evitarne per il futuro, adducendo principalmente i seguenti fattori:
 - la superficie sottoposta a tassazione pari a 4.236 mq di cui i ¾ adibiti ad area verde;
 - la classificazione dell'attività nell'ambito della categoria G con equiparazione all'attività di albergo;
- che tale incontro si è tenuto in data 13/12/2007 alla presenza del Sindaco, Sig.ra Carla MATTIOLI, della Responsabile Area Finanziaria, Sigra ROSSATO Vanna, del legale del Comune, Avv. Maurizio FOGAGNOLO, del legale rappresentante della Soc. San Michele, Sig. GARDELLINI Gianfranco, del legale e del commercialista della Soc., rispettivamente Avv. Natale MANGANO e Rag. Riccardo QUAGLINO;
- che a seguito di detto incontro la Soc. con nota del 23/6/2008, protocollo n. 0012641 del 26/6/2008, e nota del 1/12/2008, protocollo 0023650 del 1/12/2008, ha fornito idonea

documentazione e ha formulato istanza di revisione nella metodologia di tassazione chiedendo in particolare di procedere alla tassazione tenendo conto delle diverse tipologie di occupazione effettuata sull'area del sito (strutture fisse, aree verdi, piazzole ad occupazione stanziale ed aree a occupazione giornaliera);

- che quindi in data 22/1/2009, si è tenuto un nuovo incontro, nel quale in considerazione delle argomentazioni e della documentazione presentata e nelle more della decisione dei sopra indicati procedimenti, le parti hanno raggiunto un accordo di massima per addivenire ad una definizione della controversia;

- che l'Amministrazione con l'intento di incentivare il turismo itinerante sul territorio, ha ritenuto utile procedere ad una tassazione delle aree scoperte dei campeggi adibite a piazzole a verde ad uso temporaneo, mediante applicazione di tariffa forfetaria per giornata di occupazione anziché in relazione alla superficie delle medesime piazzole, giusta deliberazione consiliare n. 41 in data 1/4/2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- l'Avv. FOGAGNOLO con nota del 23/7/2009, prot. 0015085 del 27/7/2009, forniva il seguente parere in merito alla opportunità di addivenire ad una transazione in merito alla controversia oggetto della presente:

“faccio seguito ai numerosi colloqui intercorsi ed alla trasmissione dell'atto di transazione che dovrebbe comportare la definizione di tutte le controversie pendenti in commissione tributaria, per evidenziare l'opportunità che il comune provveda a sottoscrivere tale accordo, in quanto lo stesso - oltre a determinare un introito considerevole per il comune in termini economici, a fronte di una tassazione sicuramente più conforme alle effettive capacità di produrre rifiuti del campeggio san michele - regolarizza sotto il profilo tributario la posizione di tale tipologia di contribuente (campeggio), in conformità alla modifica regolamentare che il vostro comune ha peraltro già introdotto a decorrere dall'anno 2009.

sotto il profilo prettamente economico, evidenzio inoltre che l'atto di transazione assicura al comune l'esito positivo della controversia (attualmente pendente in commissione tributaria sia provinciale che regionale, con possibilità di esito anche negativo per il comune), evitando altresì di sostenere spese legali di importo consistente, in considerazione del valore della lite e della proposizione alla data odierna di cinque distinti ricorsi, che sarebbero poi stati seguiti da un ulteriore ricorso per ogni anno d'imposta.”

- che la Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 26 del 5/5/2008 in relazione a richiesta di parere effettuata dal Comune di Varese in merito alla possibilità che l'Amministrazione possa stabilire se proseguire un contenzioso sino al definitivo pronunciamento del competente organo giurisdizionale oppure possa addivenire ad un accordo con la controparte, ha tra l'altro effettuato le seguenti considerazioni:

“.....l'assetto di interessi raggiunto con l'accordo dovrà comunque soddisfare l'interesse pubblico oltre ad essere quello di maggior convenienza per il privato.

.....La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali è sottratta al sindacato giurisdizionale, anche di responsabilità (art. 1, co. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20). In sostanza, il vaglio delle scelte di merito degli amministratori non è consentito, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa.

Uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali.”;

- che tutto ciò considerato, si è addivenuti alla definizione dell'allegato “Atto di transazione” tra il Comune di Avigliana e la Soc. San Michele Spa;

Vista la deliberazione consiliare n. 41 in data 1/4/2009, avente ad oggetto: “regolamento per l'applicazione e la disciplina della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni. modifica.”;

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente rilasciati dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegata bozza di transazione per la definizione delle controversie di cui in premessa;
- 2) Di dare atto che alla luce di quanto sopra, le parti convengono di rinunciare ai contenziosi instaurati avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, a seguito della proposizione dei ricorsi R.G.A. 978/08 e 979/08 per gli anni d'imposta dal 2000 al 2004, ed ai contenziosi instaurati avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, a seguito dei ricorsi R.G.R. 3636/06, 513/08 e 165/09 per gli anni d'imposta dal 2005 al 2007, a spese integralmente compensate.
- 3) Di dare atto che per conto del Comune di Avigliana, la convenzione verrà sottoscritta dal Responsabile Area Economico Finanziaria, ROSSATO Vanna, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e smi;
- 4) Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra le parti

Comune di Avigliana, con l'Avv. Maurizio Fogagnolo

e

San Michele S.p.A., con l'Avv. Natale Mangano e l'Avv. Manuela Sanvido

Premesso

1) che il Comune di Avigliana, in data 5 novembre 2005, notificava a San Michele S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, Via Cernaia n. 14, avviso di accertamento d'ufficio n. 24981/05, relativo alla T.A.R.S.U. per gli anni dal 2000 al 2003, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», posseduta dalla stessa società nel territorio del Comune;

2) che, nel suddetto avviso, veniva contestata a San Michele S.p.A. l'omessa denuncia di occupazione, con conseguente mancata iscrizione a ruolo della Tassa Rifiuti per gli anni dal 2000 al 2003, e veniva di conseguenza recuperata la tassa dovuta, oltre alle relative sanzioni ed interessi, per un importo complessivo pari ad € 61.111,59;

3) che, in data 2 gennaio 2006, San Michele S.p.A. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Avigliana, chiedendone l'annullamento;

4) che la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 25/8/2007, depositata in data 17 aprile 2007, respingeva il ricorso proposto da San Michele S.p.A., compensando le spese di lite tra le parti;

5) che San Michele S.p.A. impugnava tale sentenza con ricorso in appello notificato al Comune di Avigliana in data 29 maggio 2008, rubricato al numero di **R.G.A. 978/08** e pendente avanti alla Sezione n. 2 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;

6) che, nelle more di tale primo giudizio, Uniriscossioni S.p.A., Concessionario per il Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Torino, in data 24 settembre 2005, notificava a San Michele S.p.A. cartella esattoriale n. 110 2005 00514660759000, relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) dovuta al Comune di Avigliana per l'anno 2004, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», per un importo complessivo di € 13.367,46, sulla base di una superficie imponibile quantificata in complessivi 4.236 metri quadrati in Cat. G («*alberghi, pensioni e campeggi*»);

7) che, in data 23 novembre 2005, San Michele S.p.A. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino anche avverso tale cartella;

8) che la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 24/8/2007, depositata in data 17 aprile 2007, respingeva anche tale ricorso, compensando le spese di lite tra le parti;

9) che San Michele S.p.A. impugnava tale sentenza con ricorso in appello notificato al Comune di Avigliana in data 29 maggio 2008, rubricato al numero di **R.G.A. 979/08** e pendente avanti alla Sezione n. 2 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;

10) che, in data 25 settembre 2006, Riscossione Uno S.p.A., Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Torino, notificava a San Michele S.p.A. cartella esattoriale n. 110 2006 0041990817, relativa alla T.A.R.S.U. dovuta al Comune di Avigliana per l'anno 2005, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», per un importo complessivo di € 16.032,46, sempre sulla base di una superficie imponibile quantificata in complessivi 4.236 metri quadrati in Cat. G;

11) che, in data 27 novembre 2006, San Michele S.p.A. proponeva ricorso anche avverso tale cartella di pagamento, rubricato al numero di **R.G.R. 3636/06** e pendente avanti alla Sezione n. 8 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

12) che, in data 11 dicembre 2007, Equitalia Nomos S.p.A., in qualità di Agente per la riscossione della Provincia di Torino, notificava a San Michele S.p.A. cartella esattoriale n. 110 2007 0057049621, relativa alla T.A.R.S.U. dovuta al Comune di Avigliana per l'anno 2006, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», per un importo complessivo di € 18.267,076, sempre sulla base di una superficie imponibile quantificata in complessivi 4.236 metri quadrati in Cat. G;

13) che, in data 8 febbraio 2008, San Michele S.p.A. proponeva ricorso avverso tale cartella di pagamento, rubricato al numero di **R.G.R. 513/08** e pendente avanti alla Sezione n. 7 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

14) che, in data 11 novembre 2008, Equitalia Nomos S.p.A., in qualità di Agente per la riscossione della Provincia di Torino, notificava a San Michele S.p.A. cartella esattoriale n. 110 2008 0066081318, relativa alla T.A.R.S.U. dovuta al Comune di Avigliana per l'anno 2007, in relazione alla struttura denominata «*Campeggio San Michele*», per un importo complessivo di € 20.124,76, sempre sulla base di una superficie imponibile quantificata in complessivi 4.236 metri quadrati in Cat. G;

15) che, in data 8 gennaio 2009, San Michele S.p.A. proponeva ricorso avverso tale cartella di pagamento, rubricato al numero di **R.G.R. 165/09** e pendente avanti alla Sezione n. 18 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

16) che, nelle more della decisione dei sopra indicati procedimenti, le parti hanno raggiunto un accordo che consente di addivenire ad una definizione della controversia.

Tutto ciò premesso,

le parti *ut supra* rappresentate e difese,

STABILISCONO QUANTO SEGUE

a) le premesse formano parte integrante del presente atto;

b) con la sottoscrizione del presente atto di transazione, San Michele S.p.A. riconosce la propria qualità di unico soggetto passivo ai fini del versamento della Tassa Rifiuti per la struttura denominata *«Campeggio San Michele»*, sino a quando non verranno proposte eventuali denunce di occupazione ai fini T.A.R.S.U. da parte dei diversi soggetti che, a titolo di proprietà o di conduzione, utilizzino le strutture poste all'interno dello stesso campeggio;

c) a fronte di tale riconoscimento, il legale rappresentante di San Michele S.p.A. riconosce espressamente che – sino alla eventuale presentazione di tali denunce – il Comune di Avigliana dovrà continuare ad effettuare un'unica iscrizione a ruolo con riferimento a tutte le superfici imponibili ai fini T.A.R.S.U. poste all'interno di tale struttura, da emettersi unicamente nei confronti di San Michele S.p.A., cui farà capo la possibilità di ripartire le somme dovute a tale titolo tra i diversi occupanti delle strutture interne al campeggio, senza che tale ripartizione presti peraltro alcun efficacia nei confronti del Comune;

d) con la sottoscrizione del presente atto di transazione, il legale rappresentante di San Michele S.p.A. riconosce altresì espressamente che l'attività svolta dalla stessa società ha natura annuale e rinuncia pertanto a qualunque richiesta di riconoscimento della riduzione tariffaria per attività stagionale prevista dall'art. 11, comma 1, lett. e) del vigente regolamento T.A.R.S.U. del Comune di Avigliana;

e) con la sottoscrizione del presente atto di transazione, il legale rappresentante di San Michele S.p.A. riconosce inoltre espressamente la correttezza dell'applicazione all'attività svolta dalla stessa società, autorizzata unitariamente come *«CompleSSo ricettivo all'aria aperta - campeggio»*, della Cat. G

(«alberghi, pensioni e campeggi») prevista dal vigente regolamento comunale T.A.R.S.U., approvato con deliberazione di C.C. del 28 febbraio 2001 n. 25, e rinuncia pertanto a qualunque contestazione in merito;

f) a fronte del riconoscimento dell'applicabilità di tale categoria tariffaria, il Comune di Avigliana riconosce che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutte le superfici imponibili condotte nell'ambito del Campeggio San Michele risulteranno tassabili sulla base della apposita tariffa Cat. C (Associazioni sportive, culturali, politiche,.., campeggi) approvata con deliberazione di Giunta Comunale del 5 marzo 2007 n. 35, come modificata con deliberazione di Giunta Comunale del 5 dicembre 2007 n. 261, nei confronti della quale le parti riconoscono espressamente la non applicabilità retroattiva, rinunciando la San Michele S.p.A. a qualunque richiesta in merito;

g) le parti convengono che, a fronte della denuncia attualmente presentata al Comune di Avigliana da parte di San Michele S.p.A., ai fini della determinazione della superficie imponibile T.A.R.S.U. nell'ambito dell'intera struttura del Campeggio San Michele debbano essere considerati, nell'ambito delle superfici coperte, anche con riferimento all'avviso di accertamento ed ai ruoli per gli anni pregressi oggetto di ricorso, esclusivamente i seguenti locali:

| | |
|-------------------------------|------------|
| - Bar/Ristorante | 103,22 mq; |
| - Sala Giochi e locale TV | 51,45 mq; |
| - Alloggio custode | 33,74 mq; |
| - Servizi igienici 1° blocco | 83,07 mq; |
| - Servizi igienici 2° blocco | 162,75 mq; |
| - Locale sgombero e magazzino | 58,24 mq |
| - Cantina | 15,58 mq |

per un totale complessivo di **508 mq**, che le parti concordano di considerare imponibili per il pregresso e sino all'anno 2006 interamente in Cat.G e, dal 2007 e successivi, interamente in Cat. C, sino alla presentazione di eventuale denuncia di variazione;

h) le parti convengono ed accettano espressamente che, per quanto riguarda invece le superfici scoperte adibite a campeggio, la tassazione di tali superfici verrà invece effettuata, a decorrere dall'anno 2008, nel modo seguente:

- per quanto riguarda le piazzole stabilmente occupate da bungalows o da altre strutture stanziali, la tassazione verrà effettuata in base al 50% della superficie di ogni piazzola, pari a 40 mq imponibili

per ciascuna piazzola, considerandosi la restante parte delle piazzole come aree a verde pertinenziali non tassabili, ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 507/1993;

- per quanto riguarda invece le piazzole non stabilmente occupate da bungalows o da altre strutture stanziali, la tassazione verrà effettuata - sulla base di apposita previsione regolamentare approvata dal Comune di Avigliana con deliberazione consiliare del 1° aprile 2009 n. 41 con efficacia dal 1° gennaio 2009 - a fronte dell'applicazione di apposita tariffa forfettaria, determinata in base ai costi effettivi del servizio, stabilita dal competente organo comunale per ogni giornata di occupazione di ogni piazzola, a prescindere dal numero degli occupanti;

i) a fronte di quanto sopra, il legale rappresentante di San Michele S.p.A., ovvero per esso il diverso gestore del campeggio, nell'accettare espressamente che tale forma di tassazione venga applicata anche per l'anno 2008 e successivi, sino ad eventuale variazione del relativo regolamento comunale, rinuncia a qualunque contestazione in merito e si impegna a provvedere a denunciare all'Ufficio Tributi, entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno, il numero di giornate di occupazione non stanziale poste in essere nell'anno precedente, nonché il numero di piazzole stabilmente occupate nell'anno precedente da bungalows o da altre strutture stanziali;

l) le parti espressamente convengono che, in mancanza di tale denuncia, ovvero in caso di presentazione di denuncia infedele, il Comune procederà ad applicare a tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio la medesima tariffa prevista per le aree scoperte operative della Cat. C del vigente regolamento T.A.R.S.U., rinunciando sin da ora il legale rappresentante di San Michele S.p.A., ovvero per esso il diverso gestore del campeggio, a qualunque contestazione in merito;

m) all'esclusivo fine di transigere tutte le controversie pendenti in materia di T.A.R.S.U. tra le parti, il Comune di Avigliana riconosce l'applicabilità alle annualità d'imposta oggetto di contenzioso di entrambe le metodologie di calcolo previste per la determinazione della tassazione delle superfici scoperte adibite a campeggio, che verrà pertanto effettuata nel modo seguente:

- le piazzole stabilmente occupate da bungalows o da altre strutture stanziali vengono individuate, sulla base dei dati forniti dallo stesso Campeggio San Michele S.p.A., rispettivamente in:

- 24 piazzole per gli anni 2000 e 2001;
- 26 piazzole per l'anno 2002;
- 27 piazzole per l'anno 2003;
- 28 piazzole per l'anno 2004;

- 34 piazzole per l'anno 2005;
- 36 piazzole per gli anni dal 2006 al 2008;

che le parti concordano di considerare imponibili interamente in Cat. G sino al 2006 ed in Cat. C a decorrere dal 2007, sino alla presentazione di eventuale denuncia di variazione;

- per quanto riguarda invece le piazzole non stabilmente occupate da bungalows o da altre strutture stanziali, la tassazione verrà effettuata, per tutti gli anni oggetto di contenzioso ed anche per gli anni 2008 e 2009, ai fini della relativa iscrizione a ruolo ordinario, sulla base dell'applicazione di una tariffa forfettaria di € 5,00 per ogni giornata di occupazione di ogni piazzola posta in essere nei singoli anni oggetto di accertamento e/o di successiva iscrizione a ruolo, per cui risulti pendente contenzioso avanti alla Commissione Tributaria, ferma restando la possibilità per il Comune di Avigliana di rideterminare tale tariffa forfettaria per gli anni futuri, a fronte dell'aumento dei costi del servizio;

n) sempre ad esclusivo scopo transattivo, il Comune di Avigliana riconosce dovuta a San Michele S.p.A. la riduzione ad 1/3 di tutte le sanzioni applicate nell'avviso di accertamento T.A.R.S.U. relativo agli anni d'imposta 2000-2003 (sia a fronte dell'omessa denuncia per l'anno 2000 che a fronte dell'omesso versamento per gli anni 2000 – 2003), da rideterminarsi in relazione alla maggiore tassa dovuta sulle superfici imponibili definite a seguito del presente atto di transazione;

o) sempre ad esclusivo scopo transattivo, il Comune di Avigliana riconosce altresì dovuta l'applicabilità degli interessi al tasso legale, in luogo del tasso di interesse tributario applicato nell'avviso di accertamento emesso dal Comune per gli anni dal 2000 al 2003 e del tasso di interesse moratorio applicato dall'Agente della riscossione per le cartelle di pagamento relative agli anni dal 2004 al 2007;

p) a fronte di quanto sopra esposto, la somma dovuta da San Michele S.p.A. a titolo di T.A.R.S.U. per gli anni dal 2000 al 2007, comprensiva delle addizionali di legge, sia comunali che provinciali, nonché di sanzioni ridotte ad 1/3 e di interessi determinati al tasso legale, a decorrere – come da disposizione regolamentare – dal primo gennaio dell'anno successivo all'emissione del ruolo nel quale la tassa avrebbe dovuto essere iscritta, alla data dell'effettivo versamento, al netto delle somme già versate per il medesimo titolo da San Michele S.p.A. ad Equitalia Nomos S.p.A., a fronte di cartelle di pagamento emesse in nome e per conto del Comune di Avigliana, viene determinata in complessivi € 45.578,16 (euro quarantacinquemilacinquecentosettantotto/16), come meglio

dettagliata nel prospetto di calcolo allegato al presente atto di transazione, quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alle ricevute dei versamenti già effettuati da San Michele S.p.A., che vengono a loro volta riportate in calce al presente atto di transazione, quale «Allegato B»;

q) per permettere la diretta gestione del versamento di tale somma sul conto corrente di tesoreria, anche a seguito di eventuale rateizzazione, le parti convengono espressamente che il Comune di Avigliana, a mero scopo transattivo, provvederà a sospendere e quindi – una volta ricevuto l'integrale versamento delle somme dovute per ogni singolo atto impositivo – a sgravare interamente le cartelle di pagamento T.A.R.S.U. relative alle annualità d'imposta dal 2000 al 2007 emesse nei confronti di San Michele S.p.A., che formino oggetto di contenzioso, ponendo a carico della stessa società le spese di riscossione che verranno addebitate al Comune da parte di Equitalia Nomos S.p.A.;

r) in tal senso, San Michele S.p.A. si impegna a versare tutte le somme sopra indicate a favore del Comune di Avigliana entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante versamento su apposito conto corrente postale n. 000032478109 intestato a «*Comune di Avigliana – Tassa Smaltimento Rifiuti – Servizio tesoreria*», indicando come causale «*Campeggio San Michele S.p.A. – T.A.R.S.U. 2000 – 2007*», ferma restando la possibilità per la San Michele S.p.A. di richiedere la rateizzazione degli importi complessivamente dovuti in quarantotto rate mensili decorrenti dalla scadenza sopra indicata, che il Comune di Avigliana si impegna sin d'ora a concedere con applicazione dei soli interessi legali sulle somme rateizzate sino alla data dell'effettivo versamento di ogni rata, a fronte della presentazione di polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia assicurativa o istituto di credito per l'intero importo oggetto di rateizzazione, valida fino alla integrale estinzione del debito rateizzato e con esclusione dell'obbligo di preventiva escussione del soggetto obbligato, fermo restando che – in caso di mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata – il Comune sarà legittimato a richiedere con effetto immediato il pagamento integrale delle somme ancora dovute, ovvero l'escussione della polizza fideiussoria;

s) ai fini di accedere alla rateizzazione, San Michele S.p.A. dovrà provvedere al pagamento, nell'ambito della prima rata relativa alla tassa dovuta, anche di tutte le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi riportati nell'avviso di accertamento notificato dal Comune in relazione agli anni d'imposta dal 2000 al 2003, come rideterminate in relazione alla maggiore tassa dovuta sulle superfici

imponibili definite a seguito del presente atto di transazione, nonché delle spese di riscossione richieste da Equitalia Nomos S.p.A. al Comune;

t) a fronte del presente accordo, San Michele S.p.A. rinuncia a qualunque ulteriore contestazione in merito alle somme dovute al Comune di Avigliana ai fini T.A.R.S.U. in relazione alle superfici imponibili condotte nell'ambito dell'attività denominata «*Campeggio San Michele*», con riferimento agli anni d'imposta dal 2000 al 2007, accetta espressamente che i medesimi criteri di tassazione vengano adottati dal Comune anche con riferimento agli anni 2008 e successivi, sino alla presentazione di eventuale denuncia di variazione T.A.R.S.U., e rinuncia altresì a richiedere eventuali rimborsi sulle somme versate a seguito della sottoscrizione del presente atto di transazione;

u) le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione del presente atto di transazione, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, con riferimento alla T.A.R.S.U. dovuta per gli anni d'imposta dal 2000 al 2007 in relazione alle superfici imponibili condotte da San Michele S.p.A. o propri aventi causa nell'ambito dell'attività denominata «*Campeggio San Michele*», ferma restando la possibilità per il Comune di Avigliana di effettuare ulteriore attività di accertamento in ambito tributario con riferimento a tale attività ovvero ad altre svolte dal medesimo soggetto, in relazione a superfici imponibili ovvero a tributi comunali diversi da quelli che abbiano formato oggetto di definizione con il presente atto;

v) a seguito della sottoscrizione del presente atto di transazione, le parti si impegnano a rinunciare, così come rinunciano, a qualunque azione, proposta o da proporsi, sia in sede giudiziaria che amministrativa, nei confronti degli atti impositivi relativi alla T.A.R.S.U. dovuta da San Michele S.p.A. per gli anni dal 2000 al 2007 al Comune di Avigliana, che abbiano formato oggetto di definizione con il presente accordo;

w) la presente transazione, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte interessata alla registrazione, che potrà eventualmente rivalersi per tali spese nei confronti della parte inadempiente;

x) il presente atto viene stilato in numero sei originali sottoscritti dalle parti e dai loro rappresentanti ed aventi valore di comunicazione;

y) alla luce di quanto sopra, le parti convengono di rinunciare ai contenziosi instaurati avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, a seguito della proposizione dei ricorsi **R.G.A.**

978/08 e 979/08 per gli anni d'imposta dal 2000 al 2004, ed ai contenziosi instaurati avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, a seguito dei ricorsi R.G.R. 3636/06, 513/08 e 165/09 per gli anni d'imposta dal 2005 al 2007, a spese integralmente compensate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Avigliana - Torino - Ivrea, lì 23 luglio 2009

(San Michele S.p.A.)

Gianfranco Gardellini

(Avv. Natale Mangano)

(Comune di Avigliana)

ROSSATO Vanna

(Avv. Maurizio Fogagnolo)

Per rinuncia, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/1992, ai ricorsi R.G.A. 978/08 e 979/08, pendenti avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ed ai ricorsi R.G.R. 3636/06, 513/08 e 165/09, pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino tra le parti **San Michele S.p.A.** contro il **Comune di Avigliana** e per accettazione della integrale compensazione delle spese di giudizio.

(San Michele S.p.A.)

Gianfranco Gardellini

(Avv. Natale Mangano)

Per accettazione, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/1992, in nome e per conto del Comune di Avigliana, della rinuncia ai suddetti ricorsi R.G.A. 978/08 e 979/08 ed R.G.R. 3636/06, 513/08 e 165/09, a spese integralmente compensate.

(Comune di Avigliana)

ROSSATO Vanna

(Avv. Maurizio Fogagnolo)

Copia del presente atto, sottoscritto in originale dalle parti, viene quindi depositato, a cura del Comune di Avigliana, presso la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, investite dei ricorsi, ai fini della dichiarazione di cessazione del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.

TOTALE DOVUTO QUALE 1^{RA} PER IL PERIODO 2000/2007 OGGETTO DI TRANSAZIONE

INTERESSI 2000

1A 111/2001

111/2001

| CAPITALE | PERIODO | GG | TASSO | IMPORTO |
|---------------|---------------------|-------------|-------|---------------|
| 3.002,19 | 1/1/2001-31/12/2001 | 360 | 4% | 105,08 |
| 3.002,19 | 1/1/2002-31/12/2003 | 720 | 3% | 180,13 |
| 3.002,19 | 1/1/2004-31/12/2007 | 1440 | 2,50% | 300,22 |
| 3.002,19 | 1/1/2008-31/12/2009 | 570 | 3% | 142,60 |
| TOTALE | | 3090 | | 728,03 |

INTERESSI 2001

A 1/1/2002

| CAPITALE | PERIODO | GG | TASSO | IMPORTO |
|---------------|----------------------|-------------|-------|---------------|
| 3 604 93 | 1/1/2002- 31/12/2003 | 720 | 3% | 216,30 |
| 3 604 93 | 1/1/2004-31/12/2007 | 1440 | 2,50% | 360,49 |
| 3 604 93 | 1/1/2008-31/7/2009 | 570 | 3% | 171,23 |
| TOTALE | | 2730 | | 748,02 |

INTERESSI 2002

AA 1/1/2003

| PERÍODO | GG | TASSO | IMPORTO |
|----------------------|-------------|-------|---------------|
| 1/1/2003- 31/12/2003 | 360 | 3% | 131.87 |
| 1/1/2004-31/12/2007 | 1440 | 2,50% | 439,57 |
| 1/1/2008-31/7/2009 | 570 | 3% | 208,79 |
| TOTALE | 2370 | | 780,23 |

INTERESSI 2004

DA 1/1/2004

| CAPITALE | PERIODO | GG | TASSO | IMPORTO |
|----------|---------------------|-------------|-------|---------------|
| 4 981,85 | 1/1/2004-31/12/2007 | 1440 | 2,50% | |
| 4 981,85 | 1/1/2008-31/7/2009 | 570 | 3% | 236,64 |
| | TOTALE | 2010 | | 734,82 |

INTERESSI 2005

DA 1/1/2005

| CAPITALE | PERIODO | GG | TASSO | IMPORTO |
|----------|---------------------|-------------|-------|---------------|
| 5 469,08 | 1/1/2005-31/12/2007 | 1080 | 2,50% | |
| 5 469,08 | 1/1/2008-31/7/2009 | 570 | 3% | 410,18 |
| | TOTALE | 1650 | | 259,78 |

INTERESSI 2006

DA 1/1/2006

| CAPITALE | PERIODO | GG | TASSO | IMPORTO |
|----------|---------------------|-------------|-------|---------------|
| 7 441,33 | 1/1/2006-31/12/2007 | 720 | 2,50% | |
| 7 441,33 | 1/1/2008-31/7/2009 | 570 | 3% | 372,07 |
| | TOTALE | 1290 | | 353,46 |

INTERESSI 2007

DA 1/1/2007

| CAPITALE | PERIODO | GG | TASSO | IMPORTO |
|----------|---------------------|------------|-------|---------------|
| 9 113,75 | 1/1/2007-31/12/2007 | 360 | 2,50% | |
| 9 113,75 | 1/1/2008-31/7/2009 | 570 | 3% | 227,84 |
| | TOTALE | 930 | | 432,90 |

INTERESSI 2008

DA 1/1/2008

| CAPITALE | PERIODO | GG | TASSO | IMPORTO |
|----------|--------------------|------------|-------|---------------|
| 5 513,01 | 1/1/2008-31/7/2009 | 570 | 3% | 1 261,87 |
| | TOTALE | 570 | | 261,87 |

Equitalia Nomos 31/11



Agente della Riscossione PAGAMENTO
QUIETANZA DI

| PROVINCIA | | COMUNE | |
|-----------------|----------|------------------|-------------------|
| TORINO | | GRUGLIASTO | |
| CONTRIBUENTE | | COD CONTRIBUENTE | |
| SAN MICHELE SRL | | CODICE FISCALE | |
| CAUS | SCADENZA | NR. | TRIBUTO |
| ACC | | 1 | 0434 07 |
| | | | IMPOSTA |
| | | | 2.756,51 |
| | | | MORA |
| | | | |
| | | | 06333060017 |
| | | | COMPENS |
| | | | |
| SPESE | | BOLLO | |
| | | TOTALE | |
| | | 0 | |
| | | | |
| | | | 128,00 |
| | | | |
| DATA QUIETANZA | CASSA | NUM QUIETANZA | EMISSIONE TIPO |
| 28/01/09 | \$18 03 | 500274 | N. CARTELLA |
| | | | 11020080066081318 |
| ANNOTAZIONI | | | |

ASS. C.R.C.
ASS. F.V.C.
T

Mod. 4750 (Ex 5700 NUO) - Ed. 05/07

175
4
8608

1 - PER IL CONTRIBUENTE

COPIA ALBO: ATTI _____

SEGRETERIA

CULTURA

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA

TRIBUTI

Copia x RAGIONERIA DA CONSEGNARE ALLA SOC. SAN MICHELE (come richiesto da) (ONS - il 24/8/2003)

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to REVIGLIO Arnaldo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal - 6 AGO. 2009 al n. 164 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì 5/8/2009

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLEMENTE
F.to Dr.ssa CARPINELLI Pia

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì 5/8/2009



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLEMENTE
Dr.ssa CARPINELLI Pia

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal - 6 AGO. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ~~VIENE~~ è stata comunicata in elenco in data - 6 AGO. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **29/07/2009** in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì 5/8/2009



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLEMENTE
Dr.ssa CARPINELLI Pia